

Meccanismo di adesione automatica: Come funziona il silenzio-assenso e cosa cambia

Cosa prevede la norma fino al 30 giugno 2026

Il (↔) D.Lgs. n. 252/2005, prima delle modifiche della Legge di bilancio 2026, prevedeva che il lavoratore, all'assunzione (iniziale o successiva), avesse 6 mesi per scegliere la destinazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr): lasciarlo in azienda con rivalutazione, conferirlo a un fondo pensione o aderire a una forma di previdenza complementare. In assenza di scelta entro tale termine – previa informativa del datore di lavoro almeno 30 giorni prima – operava il silenzio-assenso, con trasferimento del Tfr al fondo pensione previsto dal Ccnl applicato.



Vediamo insieme come la (↔) Legge di bilancio 2026 ha modificato, per le nuove assunzioni, il meccanismo di adesione alle forme di previdenza complementare e di conferimento del proprio Tfr.

Adesione automatica per silenzio-assenso per le nuove assunzioni

Dal **1° luglio 2026**, l'attuale regime di **silenzio-assenso** con termine di 6 mesi viene sostituito da un sistema di adesione automatica alla previdenza complementare con finestra di opt-out (**opzione di uscita**) di **60 giorni** dall'assunzione. L'iscrizione **retroagisce** alla data di assunzione, non al mese successivo alla scadenza del termine.

Si può rinunciare?



Sì, la **facoltà di rinuncia** all'iscrizione automatica alla previdenza complementare è stata necessariamente introdotta per rispettare il (↔) dettato costituzionale, che sancisce il carattere libero e non obbligatorio della previdenza privata. Entro 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore può esercitare l'opzione di uscita e scegliere la destinazione del Tfr: mantenerlo in azienda (con possibilità di revoca) oppure destinarlo a una forma pensionistica, anche diversa da quella di natura negoziale.


Cosa si conferisce




Il **conferimento automatico** non riguarda più soltanto il Tfr maturando, ma l'intero pacchetto contributivo previsto dalla contrattazione collettiva: **Tfr, contributo del datore di lavoro e contributo minimo a carico del lavoratore**. Non si tratta, dunque, di una mera scelta di destinazione del Tfr, ma di una vera e propria iscrizione automatica a una forma di previdenza complementare.

A quale fondo pensione si aderisce automaticamente


Il **fondo di previdenza complementare** al quale si viene automaticamente iscritti è **quello individuato dagli accordi collettivi**; in presenza di più forme, prevale quella con il maggior numero di iscritti in azienda.



 **Come viene scelto il comparto di investimento**

Una novità rilevante sotto il profilo tecnico riguarda i profili di investimento di default. **Per le adesioni tacite** viene superato il comparto garantito, a favore di **strategie life-cycle** (o “a ciclo di vita”), differenziate in base all’età e all’orizzonte temporale dell’aderente, con una progressiva riduzione del rischio man mano che si avvicina il pensionamento. Le strategie *life-cycle* consistono in un approccio che adegua automaticamente la composizione del portafoglio in funzione dell’età del lavoratore e della distanza dalla pensione. 

 **Come funziona per i lavoratori NON di prima assunzione?**

Per i lavoratori non di prima occupazione, il **datore di lavoro** deve **verificare** l’eventuale **posizione previdenziale preesistente** e **acquisire una specifica dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore**. Se il lavoratore ha già aderito a una forma di previdenza complementare nel precedente rapporto, entro 60 giorni dalla nuova assunzione deve scegliere se aderire alla forma prevista presso il nuovo datore oppure non aderire. Resta comunque obbligatoria la destinazione del Tfr maturando alla previdenza complementare (come disciplinato dal (↔) D.Lgs. 252/2005, recentemente modificato - all’art. 8, comma 9 bis), trattandosi di una scelta già effettuata in passato.  Diversamente, **in caso di dichiarata mancata adesione pregressa, si applica** il meccanismo di **adesione automatica**, al pari delle lavoratrici e dei lavoratori di prima occupazione.

CooperFirst - Coordinamento Credito Cooperativo

Delegati First Cisl al Fondo pensione nazionale

Stefano Del Giudice	Amministratore del Fondo pensione nazionale	mob. + 39 345 860 87 91
Attilio Benatti	Delegato Fpn per l’Emilia Romagna	mob. + 39 347 851 96 98
Stefano Nannetti	Delegato Fpn per l’Emilia Romagna	mob. + 39 333 446 92 91
Nataschia Guarnieri	Delegata Fpn per il Friuli Venezia Giulia	mob. + 39 320 848 66 22
Francesca Bielli	Delegata Fpn per Lazio-Umbria-Sardegna	mob. + 39 338 771 81 44
Alessandro Scorsini	Delegato Fpn per Lazio-Umbria-Sardegna	mob. + 39 328 813 57 94
Luisa Coltro	Delegata Fpn per la Lombardia	mob. + 39 333 891 26 76
Andrea Di Noia	Delegato Fpn per la Lombardia	mob. + 39 348 311 80 31
Luca Vanni	Delegato Fpn per la Toscana	mob. + 39 339 573 78 43
Antonio De Martin	Delegato Fpn per il Veneto	mob. + 39 347 857 74 62
Massimiliano Gagliardi	Referente CooperFirst per la previdenza integrativa	mob. + 39 329 126 68 86

La presente pubblicazione ha carattere informativo e divulgativo, non prescrittivo. Consulta tutti i regolamenti, le note informative e i documenti aggiornati sul sito www.fondopensione.it e le informazioni ufficiali sui siti istituzionali.